

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Giudizio abbreviato - Termine richiesta

La decisione

Giudizio abbreviato - Udienza Preliminare - Richiesta - Termine ultimo - Conclusioni del difensore (c.p.p. artt. 438, co. 2, 421, 422).

Nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato, al più tardi, nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 maggio 2014 (ud. 27 marzo 2014) - SANTACROCE, *Presidente* - BIANCHI, *Relatore* - DESTRO, *P.M.* (diff.) - Fija, *ricorrente*.

Il commento

Processo a carico di più imputati e termine per la richiesta di giudizio abbreviato tipico

SOMMARIO: 1. La questione. - 2. Cenni sulla disciplina originaria del giudizio abbreviato. - 3. Il contrasto giurisprudenziale. - 4. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite. - 5. Considerazioni conclusive.

1. La questione

Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione risolvono la controversa questione relativa alla individuazione del termine ultimo entro il quale utilmente formulare la richiesta di giudizio abbreviato, che intervenga in sede di udienza preliminare¹. In particolare, la sentenza prende le mosse dal contrasto giurisprudenziale insorto tra l'orientamento che colloca tale termine nel momento che precede la chiusura della discussione in udienza preliminare², e l'orientamento minoritario che, invece, fissa come

¹ Precisazione resa necessaria dalla circostanza per cui la disciplina del termine finale di proposizione della richiesta muta in ragione del rito nel quale essa vada ad innestarsi.

² Secondo Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinnirello, in *Mass. Uff.*, n. 223251, «l'espressione utilizzata nell'articolo 438, co. 2, c.p.p. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione, sicché il termine finale è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti». Id., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca e altri, *ivi*, n. 227761, considera «tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare dopo le conclusioni del p.m., in quanto l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 438 c.p.p. si riferisce all'intera fase della discussione fino al suo epilogo, di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della richiesta è rappre-

limite estremo per l'istanza di accesso al rito, il conferimento della parola al magistrato del P.M.³.

La composizione del conflitto tra la duplicità di letture prospettate, passa per la corretta interpretazione dell'art. 438, co. 2, c.p.p. e, in particolare, dell'inciso «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422». I due orientamenti divergono, infatti, sulla interpretazione della disposizione: da un lato, vi è la tesi che facendo leva sul chiaro tenore letterale della stessa, sostiene che il termine in discorso vada individuato nella discussione intesa nella sua unitarietà e non in suoi momenti specifici⁴; dall'altro, chi, reputando il contenuto della norma «composito ed apparentemente ambiguo», identifica con la discussione della pubblica accusa l'ultimo momento utile per accedere al rito⁵.

Come è noto, l'attuale disciplina del giudizio abbreviato è il frutto delle modifiche introdotte dalla legge Carotti, che lo ha rivoluzionato, incidendo profondamente sulla sua fisionomia; il procedimento speciale *de quo* da «patteggiamento sul rito»⁶ è stato trasformato in «atto giuridico unilaterale non negoziale» esclusivo dell'imputato⁷.

sentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione. Per Id., sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, *ivi*, n. 243041, «la formula sta in sostanza a significare che la richiesta può essere proposta, in coerenza con il *favor* che il legislatore manifesta per ogni forma di definizione anticipata del processo, prima che il giudice dichiari, a norma dell'art. 421, co. 4, c.p.p., chiusa la discussione».

³ Cass., Sez. III, 12 maggio 1994, Lorenzi, in *Cass. pen.*, 1995, 1558; Id., Sez. III, 31 marzo 2011, T. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 250009.

⁴ Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca e altri, cit.

⁵ Così Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, Lorenzi, cit., secondo cui la linea di confine è data dal momento in cui il G.u.p. concede la parola al p.m. per formulare le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.

⁶ Cfr. LEO, in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VI, Milano, 2003, 6: «il giudizio abbreviato era stato qualificato, nel corso dei lavori parlamentari della legge delega, come “patteggiamento sul rito”, mentre la forma negoziale già sperimentata nell'ordinamento italiano – prevista dall'art. 77 legge n. 689 del 1981 – era stata sempre considerata quale patteggiamento sulla pena, cioè sul merito del processo». Facendo propria tale impostazione, il Giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che «il giudizio abbreviato (...) corrisponde ad un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale «sul rito», a mezzo del quale le parti accettano che la regudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento», Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, 3261.

⁷ La natura «non negoziale» del rito abbreviato viene rimarcata anche dalla Consulta (Corte cost., n. 115 del 2001), che nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 111 e 97 Cost. In particolare, affermava, da un lato, che «il principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., non è applicabile alle forme introduttive del giudizio. Ne consegue che l'art. 438 c.p.p. non viola il suddetto principio, nella parte in cui ha soppresso ogni potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato»;

2. Cenni sulla disciplina originaria del giudizio abbreviato

Per motivi di maggiore chiarezza è opportuno ricordare, per rapidi cenni, i tratti fondamentali della regolamentazione del giudizio abbreviato così come originariamente prevista dal codice Vassalli.

Prima dell'intervento legislativo del '99, si richiedeva la compresenza di tre requisiti per poter definire il processo secondo le modalità previste dagli artt. 438 e ss c.p.p.: la richiesta dell'imputato, il consenso del p.m. e, infine, la valutazione da parte del giudice in ordine alla definibilità del processo allo «stato degli atti»⁸. In difetto, si imponeva il ricorso al giudizio ordinario; infatti, all'epoca il giudizio abbreviato si configurava esclusivamente quale procedimento a «prova contratta»: l'imputato in cambio del trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di condanna, rinunciava ad acquisizioni diverse ed ulteriori rispetto ai dati di conoscenza reperiti sino a quel momento.

Per quanto riguarda, poi, la previsione relativa ai termini entro cui formulare la richiesta di abbreviato, si stabiliva un termine iniziale, che doveva essere «almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza» (art. 439, co. 2, c.p.p.), ed uno finale coincidente con lo svolgimento della udienza preliminare fino a che non fossero «formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422»⁹.

La struttura originaria dell'abbreviato, tuttavia, presentava diversi limiti strutturali¹⁰, i più significativi dei quali riguardavano la refrattarietà ad ogni forma

dall'altro, che «il principio di buon andamento dei pubblici uffici sancito dall'art. 97 Cost. non si riferisce alla attività giurisdizionale in senso stretto, bensì alla organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Non è, quindi, in contrasto con tale principio l'art. 438 c.p.p., nella parte in cui sottrae al giudice il veto sulla richiesta di abbreviato formulata dall'imputato».

⁸ Cfr. ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, 21, il quale scrive che «l'abbreviato fu concepito quale procedimento scritto, refrattario a qualunque meccanismo di integrazione probatoria, nel quale l'accusato si limitava a prendere atto dei risultati dell'inchiesta preliminare condotta dalla pubblica accusa, rinunciando, al contempo, all'esercizio del «diritto di difendersi provando»».

⁹ Non paiono esservi problemi interpretativi circa l'individuazione del termine finale; secondo PIGNATELLI, Sub art. 439, in *Comm. nuovo c.p.p. Chiavario*, IV, Torino, 1990, 771 ss., «il termine ultimo per la presentazione della richiesta è indicato dall'art. 439, co. 2, nel momento immediatamente antecedente la formulazione delle conclusioni, vale a dire prima delle conclusioni del difensore dell'imputato. Infatti l'espressione usata dal legislatore va intesa nel senso che il termine si estende fino alla formulazione delle conclusioni da parte dell'ultimo soggetto processuale legittimato a tenere detto comportamento, ossia da parte del difensore dell'imputato. Solo dopo le conclusioni del difensore l'imputato, si potrà invero dire che le conclusioni in senso complessivo «sono formulate», mentre prima si stanno solo formulando. Ne consegue che l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato anche dopo le conclusioni del pubblico ministero, tenendo perciò conto del loro contenuto».

¹⁰ PISTORELLI, BRICCHETTI, *Giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. 4, tomo I, *Procedimenti speciali*, a cura di Filippi, Torino, 2008, 74.

di integrazione probatoria¹¹ e la concentrazione di poteri in capo al magistrato del p.m.; ne derivava una serie di gravi inconvenienti. Innanzitutto, la rigidità normativa comprometteva il ricorso al giudizio abbreviato; difatti, la impossibilità di procedere a qualsivoglia forma di integrazione probatoria esponeva l'imputato al rischio di essere giudicato sulla base di indagini lacunose, foriere di una assai probabile condanna¹².

Ulteriori pericoli si annidavano nell'eccessivo arbitrio del p.m.; era, infatti, l'organo d'accusa a stabilire discrezionalmente quando acconsentire al "patteggiamento sul rito" e quando, invece, dissentire¹³. Quest'ultima circostanza, inevitabilmente, condizionava anche l'opinione dell'organo giudicante il quale dovendo decidere «allo stato degli atti», veniva fortemente condizionato dalle risultanze probatorie provenienti dal titolare dell'azione.

Dal quadro brevemente delineato emerge un sistema complesso in forte conflitto con i propositi di economia processuale coltivati dal legislatore dell'88; per tali ragioni, dapprima, il Giudice delle leggi¹⁴, poi il legislatore¹⁵, procedettero ad un poderoso rimaneggiamento della struttura originaria del rito in discorso.

A seguito della riforma, il procedimento viene ad assumere connotati notevolmente diversi: è introdotta l'integrazione probatoria¹⁶ e, soprattutto, viene meno il necessario assenso del p.m. Nel caso di abbreviato semplice, peraltro, il giudice non ha alcun margine di valutazione in ordine alla ammissibilità

¹¹ ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, cit., 2.

¹² PISTORELLI, BRICCHETTI, *Giudizio abbreviato*, cit., 76.

¹³ Cfr. BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, Padova, 2007, 4: «l'avallo della parte pubblica era frutto di una operazione disancorata da parametri obiettivi: o, comunque, legislativamente tipizzati; con alcuni contraccolpi significativi: dal volere immotivato e, per ciò stesso insindacabile, dell'accusa di consentire o meno il procedimento speciale dipendeva le possibilità per l'imputato di fruire del beneficio premiale; il veto produceva anche effetti "sostanziali". Proprio simile prospettiva suscitava forti perplessità sul piano costituzionale; del resto, la volontà del p.m. non era suscettibile di controlli presentandosi alla possibilità di impieghi eterodossi».

¹⁴ «La Corte Costituzionale ha certamente anche provveduto a tamponare i sintomi di una radicale crisi di rigetto del giudizio abbreviato e i cui echi si erano palesati in molti dei ricorsi presentati dai giudici ordinari», così PISTORELLI-BRICCHETTI, *Giudizio abbreviato*, cit., 78. Per una panoramica della sentenza della Corte costituzionale sul giudizio abbreviato, *ex plurimis* CANZIO, *I procedimenti speciali a seguito degli interventi della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1992, 1394 ss; CHIAVARIO, *I procedimenti speciali*, in *Il codice di procedura penale. Esperienze, valutazioni, prospettive*, (Atti del convegno, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 23-24 ottobre 1992), Roma, 1993, 77ss; DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, Roma, 1996, 56 ss.

¹⁵ La legge c.d. "Carotti" entrata in vigore il 16 dicembre 1999.

¹⁶ Cfr. PISTORELLI, BRICCHETTI, *Giudizio abbreviato*, cit., 78; la legge n. 479 del 1999 ha configurato «due autonome procedure di integrazione degli atti: l'una riservata alla decisione del giudice e disciplinata nel co. 5 dell'art. 441; l'altra affidata all'iniziativa dell'imputato e regolata, invece, dal co. 5 dell'art. 438. Entrambi mirano ad un unico risultato e cioè alla modificazione della piattaforma probatoria funzionale alla decisione del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato».

della richiesta, configurandosi ormai l'abbreviato come atto giuridico unilaterale esclusivo dell'imputato.

Per quanto riguarda i termini, il *dies a quo* è rimasto immutato pur dopo la riforma varata dalla legge Carotti; ai sensi dell'art. 438, co. 2, c.p.p., l'accusato può presentare l'istanza nel corso della udienza preliminare, oppure può depositare un atto scritto presso la cancelleria del giudice competente prima dell'inizio della stessa. Quanto al *dies ad quem*, l'istanza è suscettibile d'essere avanzata prima delle conclusioni di cui all'art. 421 c.p.p.; dopo il completamento probatorio *ex officio* ai sensi dell'art. 422, «e finanche prima delle conclusioni nell'ambito della udienza “speciale” che dovesse far seguito alle integrazioni investigative sollecitate dal giudice nei confronti del pubblico ministero»¹⁷.

L'interrogativo, come è evidente, consiste nell'appurare se per «conclusioni» debbano intendersi solo quelle del titolare dell'azione o, al contrario, quelle rassegnate da tutte le parti; in proposito, la giurisprudenza¹⁸ e la dottrina prevalenti¹⁹ reputano preferibile la seconda delle due opzioni segnalate, così da ritenere che la domanda possa essere presentata fino a quando l'ultimo soggetto abilitato a parlare nell'ordine di cui all'art. 421, co. 2, c.p.p., abbia esercitato il relativo diritto.

3. Il contrasto giurisprudenziale

La giurisprudenza minoritaria rinviene nell'ambiguità lessicale dell'art. 438 c.p.p. e nella esigenza di garantire parità di condizioni tra tutti gli imputati, le maggiori criticità interpretative.

Secondo un primo orientamento, il legislatore con la formula di cui all'art. 438, co. 2, c.p.p. che riproduce integralmente il dettato dell'abrogato art. 439, co. 2, c.p.p., intende «individuare un termine diverso e un po' anticipato rispetto a quello della fine della discussione»²⁰, fissando la linea di confine nell'assegnazione della parola al p.m. per la discussione finale. Ove si fosse voluto fissare un momento differente – si afferma – «non ci sarebbe stato alcun motivo di usare questa espressione composita ed apparentemente ambigua ma si sarebbe, piuttosto, detto – come fatto chiaramente nell'art. 421, co. 4, c.p.p. – che la facoltà di richiedere il rito abbreviato avrebbe potuto, e dovuto, essere esercitata prima che il giudice dichiarasse chiusa la discussione».

¹⁷ BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., 67.

¹⁸ Cass., Sez. VI, 14 novembre 2002, Belghazy, in *Guida dir.*, 2002, 49, 82.

¹⁹ BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Milano, 2003, 44; BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., 71; POTETTI, *Mutazione del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condizionato*, in *Cass. pen.*, 2001, 332.

²⁰ Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, T. e altri, cit.

Si sostiene, altresì, che il termine così individuato, sia il solo in grado di garantire la trasparenza sulle modalità di accesso al giudizio speciale e, soprattutto, la tutela della *par condicio* tra gli imputati nel medesimo procedimento. Qualora venisse indicato un termine differente, si creerebbe una sperequazione tra gli imputati: in assenza di una normativa che specifichi il contenuto delle “medesime condizioni” processuali, non è chiaro, ad esempio, quale difensore sarebbe tenuto a prendere per primo la parola.

Inoltre, la fissazione di un termine anticipato presenta il vantaggio di azzerare il pericolo di eventuali lungaggini processuali dovute alle diverse strategie difensive suscettibili di prospettarsi alla «luce delle conclusioni (...) via via rassegnate da altri»²¹.

Diversamente, l'orientamento opposto asseconda i principi ispiratori della legge Carotti, mostrando maggiore sensibilità per il *favor* del sistema per il rito abbreviato; lo scopo è quello di «ampliare gli spazi temporali concessi all'imputato per valutare la propria posizione processuale e scegliere strategie difensive alternative»²².

4. La soluzione adottata dalle Sezioni unite

Le Sezioni unite assumono una posizione intermedia rispetto agli orientamenti fin qui analizzati. Il limite temporale per accedere al rito viene, infatti, fissato «dopo la formulazione delle conclusioni da parte del P.M. e (...) al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive»²³.

L'accoglimento di tale soluzione è ritenuta la sola in grado di garantire sia la trasparenza delle modalità di accesso al rito, sia la *par condicio* nei procedimenti con più imputati.

Difatti, né l'orientamento minoritario con un'interpretazione restrittiva, né l'impostazione maggioritaria con una lettura massimamente estensiva²⁴, soddi-

²¹ Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, T. e altri, cit.

²² Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinnirello, cit. Affermazione peraltro confermata da diverse altre pronunce Id., Sez. I, 18 dicembre 2013, Di Paolo, in www.penalecontemporaneo.it; Id., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, in *Mass. Uff.*, n. 243041; Id., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca, *ivi*, n. 227761.

²³ DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sul termine finale per presentare la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare*, in www.penalecontemporaneo.it, secondo cui «prima dell'intervento di queste Sezioni unite l'interpretazione intermedia si era già posta nella prassi di procedimento con più imputati, ma era decisamente minoritaria e veniva regolarmente rifiutata dalla dottrina, che si poneva in perfetta linea con la giurisprudenza maggioritaria».

²⁴ Peraltro, anche la Corte costituzionale interpreta estensivamente il termine entro cui formulare l'istanza di abbreviato.

Dapprima, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato contestato in dibattimento in ipotesi di nuova contestazione concernente un fatto non

sfano le esigenze poc'anzi richiamate, ma, anzi, paiono forieri di ulteriori problemi interpretativi.

La pronuncia delle Sezioni unite si sofferma, anzitutto, sul tenore letterale dell'art. 438, co. 2, c.p.p., evidenziando l'erronea interpretazione fatta propria dagli altri indirizzi; si stigmatizza, da un lato, la sovrapposizione concettuale tra il momento della formulazione delle conclusioni e la chiusura della discussione²⁵; si sottolinea, dall'altro, l'eccessiva contrazione temporale del termine messo a disposizione degli imputati, i quali saranno costretti ad avanzare l'istanza di accesso al rito in un momento addirittura antecedente alle conclusioni del pubblico ministero. Scrive, infatti, il supremo Collegio, che è da «escludersi che possa essere considerato momento preclusivo quello della formulazione delle conclusioni da parte del p.m.; e ciò non solo e non tanto per il raffronto con altre disposizioni del codice in cui il legislatore non ha avuto difficoltà a specificare il diverso momento cui intendeva riferirsi; quanto e soprattutto per ragioni di ordine sostanziale che, specialmente dopo le modifiche introdotte con la citata legge del 1999, rendono imprescindibile l'esigenza che l'imputato abbia conoscenza delle conclusioni del p.m., il quale può tra l'altro anche modificare l'imputazione a norma dell'art. 423, prima di formulare o meno la richiesta del rito abbreviato».

Altro tema che, a parere degli autori della pronuncia in commento, desta perplessità è quello della *“par condicio”*. Rispetto alla giurisprudenza minoritaria, si rileva come il principio di parità delle parti implichi una contrapposizione processuale²⁶ tra i poli dell'accusa e della difesa, in assenza della quale la violazione del principio in parola viene meno; in riferimento, poi, alla tesi maggioritaria, si reputa del tutto inutile la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati, in quanto ininfluyente rispetto alle scelte processuali di ciascun imputato. Orbene, al fine di garantire le medesime condizioni ed evitare inutili lungaggini processuali, il termine ultimo risulta fissato «al più tardi nel

risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, Corte cost., n. 237 del 2012.

Dappoi, estendendo le considerazioni poste a base della suindicata pronuncia, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risulta dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (Corte cost., n. 273 del 2014).

²⁵ «Deve altresì escludersi la tesi secondo cui il momento finale (...) sarebbe quello in cui l'ultimo difensore prende la parola. Tale soluzione viene sostenuta con il richiamo alle opportunità di dare il massimo spazio possibile alle potenzialità deflative del rito», v. la pronuncia in commento, fl. 11.

²⁶ «La pretesa esigenza di parità pare impropriamente invocata, atteso che ciò deve essere assicurato, trovando anche tutela costituzionale, è la parità delle parti contrapposte del processo, e cioè tra accusa e difesa», v. la pronuncia in commento, fl. 12.

momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive».

5. Considerazioni conclusive

Da condividere la pronuncia del Supremo Collegio.

In primo luogo, fondata pare l'affermazione secondo cui il termine della definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte è da ritenere in linea con le potenzialità deflative del rito. Il rito abbreviato, com'è noto, rientra nel novero dei cc. dd. procedimenti speciali, la cui funzione primaria è di accelerare la definizione del processo, attraverso la eliminazione di una delle sue fasi²⁷. Il rito abbreviato, in particolare, evita la fase dibattimentale svolgendosi interamente in udienza preliminare²⁸.

Il termine stabilito dalle Sezioni unite è in armonia con la funzione deflattiva del rito e, inoltre, sembra scongiurare le diverse problematiche interpretative legate sia alla lettura estensiva, che a quella restrittiva dell'art. 438 c.p.p. È correttamente segnalata l'inutilità di conoscere le discussioni degli altri difensori. La scelta di definire il processo mediante il rito abbreviato dipende dalla esclusiva valutazione da parte della difesa del materiale probatorio contenuto nel fascicolo dell'accusa; in ipotesi di richiesta di abbreviato condizionato ex art. 438, co. 5, c.p.p., l'accoglimento, come è noto, è subordinato a due condizioni: la necessità della integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito.

È evidente come l'eventuale conoscenza degli interventi difensivi sia influente per la valutazione di tali requisiti; anzitutto, la discussione del difensore non è un elemento di prova, bensì una semplice chiave di lettura dei diversi atti processuali e, pertanto, non può apportare alcun contributo rilevante; in secondo luogo, se la scelta del rito dipendesse dalla conoscenza delle diverse

²⁷ Il fine è quello di limitare eventuali «complicazioni e lentezze che rendono asmatico e inefficiente il funzionamento del sistema processuale» (BALDUCCI, voce *Giudizio Abbreviato*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1994). Va ricordato che l'obiettivo della legge delega era di uniformare l'ordinamento ai cc.dd. sistemi accusatori puri; l'adozione di un «sistema accusatorio deve comportare l'accettazione di una pluralità di processi semplificati; la celebrazione del dibattimento deve essere limitata ai pochi casi nei quali vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa. La gran mole dei processi si deve svolgere con i riti semplificati», TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2012, 730.

²⁸ Come è noto, i riti alternativi si differenziano secondo che la definizione anticipata del processo avvenga «senza giudizio» (applicazione di pena su richiesta; decreto penale di condanna; oblazione); o «mediante giudizio» (giudizio abbreviato). Le forme di definizione anticipata «senza giudizio» presentano carattere di premialità. Il giudizio abbreviato, invece, non ha esclusiva funzione premiale, ponendosi l'eventuale riduzione di pena, che pure avvantaggia l'imputato ritenuto colpevole, come conseguente ad un esito possibile, ma non ineluttabile, del giudizio», cfr. DALIA, FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, 559.

tesi difensive, si potrebbe determinare una stasi processuale dovuta alla mancanza di una normativa specifica che stabilisca il turno di ciascun intervento. Al contrario, la requisitoria del p.m. pur costituendo l'interpretazione dei diversi atti, svela la strategia processuale della pubblica accusa e, dunque, contribuisce significativamente alla scelta della strategia difensiva da adottare. Qualora, tale possibilità risultasse preclusa per l'imputato, si rischierebbe di veder diminuire le richieste di abbreviato facendo aumentare, invece, i processi da definire col rito ordinario²⁹. Ciò, inevitabilmente, frustrerebbe i propositi di celerità processuale nutriti dal legislatore del 1988 e ancor di più da quello del 1999.

Anche il tema della *par condicio*, come affrontato dalle sezioni semplici, desta perplessità. Innanzitutto, occorre precisare che il principio non afferisce al legame esistente tra più imputati di un medesimo procedimento, bensì ad un tema più ampio, in particolare, al rapporto intercorrente tra accusa e difesa.

Il principio del contraddittorio, così come sostenuto da autorevole dottrina, implica «una dualità antagonistica e paritetica, nel senso che i suoi protagonisti debbano essere portatori di interessi ed obiettivi diversi (...) e debbano godere di equivalenti diritti»³⁰. Da ciò si evince che nel processo penale si fronteggiano, da un lato, il p.m. che ha «la funzione di attuare la pretesa punitiva»³¹, dall'altro, la difesa che, invece, protegge la relazione intercorrente tra un soggetto, l'imputato, ed una determinata vicenda³². Il giudice, infine, è chiamato a dirimere la controversia sulla base delle diverse risultanze probatorie³³.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si può affermare che l'orientamento adottato dalle Sezioni unite bilancia le esigenze di celerità processuale tipica dei riti alternativi con la lettera dell'art. 438, co. 2, c.p.p.; difatti, fissando come termine ultimo per accedere al rito la discussione del singolo difensore, da un lato, si offre all'imputato la possibilità di avere un quadro

²⁹ Verrebbero dunque meno le ambizioni di celerità processuale auspiccate, dapprima, dal legislatore del 1988 e, poi, da quello del 1999.

³⁰ CONSO, *Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1966, 405. Sul punto anche CAVALLARI, voce *Contraddittorio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, 728 ss.

³¹ Relazione del Guardasigilli Alfredo Rocco, al Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, in *Lavori preparatori*, VIII, 1929, 21. Relazione ministeriale al codice del 1930: «si tratta di una parte *sui generis*, che agisce nell'interesse dello Stato per un fine di diritto pubblico e che nella sua attività rimane obbligata a quei doveri di lealtà e di obiettività, che sono propri di ogni pubblica funzione». Sul tema, LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, VII ed., Napoli, 1971, 106.

³² MAIORCA, *Un'occasione mancata: la sentenza della Corte Cost. "sul rifiuto di difesa"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1358.

³³ NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, 32.

A tal proposito l'art. 111, co. 2, Cost. è chiaro: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale».

probatorio sufficientemente ampio; dall'altro, si obbligano le difese a scegliere rapidamente il rito col quale definire il processo, pena l'inammissibilità dell'istanza avanzata.

MATTEO RAMPIONI